



# Comune di Cambiano

Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 – ATTO DI ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI – SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' DI "LAVORO AGILE" ED INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDEFFERIBILI

## IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATI i poteri di organizzazione del personale e delle correlate attività facenti capo alla scrivente, dott.ssa Barbara Vittoria Capo;

VISTA la normativa emanata nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso a livello nazionale e regionale, di cui, in particolare alle disposizioni riportate di seguito;

VISTO l'art. 87 D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito con modificazioni in L. 24/04/2020 n. 27 e s.m.i., secondo cui, al comma 1, *“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non e' computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;(8)*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”;*

VISTO l'art. 263 D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito in L. 17/07/2020 n. 77 secondo cui al comma 1 *“al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che*



# Comune di Cambiano

Città Metropolitana di Torino

*possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.*

*In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto”;*

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione in data 19/10/2020 relativo allo svolgimento del “lavoro agile” nelle Pubbliche Amministrazioni;

VISTI i D.P.C.M. adottati e, da ultimo il D.P.C.M. 3/11/2020, il quale, per quanto di interesse, prevede, per il periodo dal 6/11/2020 e sino al 3/12/2020:

- all'art. 1, comma 9, let. f: *“sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti”;*
- all'art. 1, comma 9, let. o): *“nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”;*
- all'art.1, comma 9 let. r): *“sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;*
- all'art. 1, comma 9, let. s): *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”;*



# Comune di Cambiano

Città Metropolitana di Torino

- all'art. 3, “ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” definite con apposita Ordinanza del Ministro della Salute e, in particolare, al comma 4 let. i): “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;
- all'art. 5, comma 1, let. d): “nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19”;
- all'art. 5, comma 1, let. f): “nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani”;
- all'art. 5, comma 3: “le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
- all'art. 5 comma 4: “nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
  - a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
  - b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale”.
- all'art. 5, comma 5: “le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.”;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 4/11/2020 che definisce all'art. 1 che le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 3/11/2020 si applicano anche al Piemonte (in quanto ricompreso nelle aree indicate nel pertinente Allegato 2), **con effetti dal 6/11/2020 e per i successivi n. quindici giorni;**



# Comune di Cambiano

Città Metropolitana di Torino

Ritenuto di confermare:

- 1) la prestazione di lavoro agile da destinare ai dipendenti del Comune di Cambiano, correlata al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, presso il proprio domicilio;
- 2) di meglio individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, ai sensi delle disposizioni al tempo vigenti, includendo in detto elenco con il “Servizio biblioteca civica, ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell’Amministrazione”;

EVIDENZIATO che nei pregressi mesi le prestazioni in modalità agile sono state svolte dal personale dipendente nell’ambito dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in corso e che, in ogni caso, anche il personale non eventualmente coinvolto potrà utilizzare tale modalità lavorativa, previa definizione con il proprio Dirigente e Responsabile di servizio.

PRESO ATTO che tutte le misure previste dai citati provvedimenti sono volte a prevenire il contagio, limitando la circolazione non indispensabile delle persone, raccomandando l'adozione di abitudini igieniche precise, imponendo la distanza minima di almeno un metro nei rapporti interpersonali ed in particolare in tutti i luoghi ed uffici pubblici, nonché suggerendo ad Enti ed Amministrazioni l’adozione di forme di “lavoro agile” e l’utilizzo di ferie ancora da utilizzare e di congedi ordinari, disponendo la chiusura di particolari servizi quali, in particolare, quelli dedicati alla cultura ed allo sport;

VISTI la L. 22.5.2017 n. 81 avente ad oggetto “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*” e, in particolare, il Capo II rubricato “*Lavoro agile*” di cui agli artt. 18-24, nonché la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 emanata in attuazione dell’art. 14, comma 3 L. n. 124/2015 ed avente ad oggetto le “*Linee Guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*”;

RITENUTA la necessità, a fronte dell’emergenza epidemiologica in atto ed in ossequio a quanto disposto nei menzionati atti governativi, di proseguire lo svolgimento del c.d. lavoro agile nell’ambito dello svolgimento dell’azione amministrativa e dell’erogazione dei pertinenti servizi pubblici e di meglio individuare le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza in servizio;

EVIDENZIATA l’esigenza di adeguare i propri modelli organizzativi in virtù delle disposizioni normative in atto e sopra indicate;

SENTITI i Responsabili dei Servizi e, previa, ricognizione del personale disponibile e degli strumenti informatici in possesso di proprietà dei medesimi o dell’Ente;

LIMITATAMENTE al periodo di emergenza sanitaria e per il periodo dal 6/11/2020 fino ai successivi n. quindici giorni, fatte salve ulteriori proroghe, in relazione all’emergenza sanitaria in atto;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, il Segretario Generale



# Comune di Cambiano

Città Metropolitana di Torino

## DETERMINA

1) DI PROSEGUIRE lo svolgimento della prestazione di lavoro per i dipendente del Comune di Cambiano in modalità di “lavoro agile”;

2) DI PRECISARE che per l'Amministrazione Comunale le attività indifferibili da rendere in presenza, ai sensi del D.P.C.M. 3/11/2020 e della successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 4/11/2020, sono provvisoriamente individuate, **per il periodo dal 6/11/2020 e per i successivi n. quindici giorni, salve ulteriori proroghe**, nelle seguenti:

- **Ufficio protocollo:** atti urgenti e indifferibili da consegnare in modalità cartacea al protocollo del Comune;
- **Ufficio messi:** notifiche di atti in scadenza, pubblicazioni Albo Pretorio, gestione depositi presso la casa Comunale;
- **Servizi cimiteriali;**
- **Servizi Demografici:** limitatamente alle denunce di nascita e alle denunce di morte, al rilascio di documenti di identità urgenti e indifferibili;
- **Gestione delle attività di comunicazione connesse alla gestione dell'emergenza;**
- **Servizio Manutenzioni:** presidio delle attività di sicurezza e di manutenzione;
- **Servizio Tecnico - Edilizia Privata:** gestione pratiche ambientali;
- **Servizio Progettazione e Direzioni lavori:** Servizio Tecnico OO.PP;
- **Suap**
- **Servizio Tributi;**
- **Ragioneria/Economato:** acquisto dei beni connessi all'emergenza, pagamento stipendi;
- **Servizio Personale:** gestione lavoro agile, infortuni, stipendi, rispetto scadenze fiscali e previdenziali;
- **Adempimenti datore di lavoro connessi alla gestione dell'emergenza** (compresa la sanificazione e pulizie in genere);
- **Polizia Municipale:** prevenzione, repressione e controllo, attività richiesta dall'Autorità Giudiziaria; vigilanza Casa Comunale; commercio ambulante, logistica a organizzazione dei mercati/ambulanti;
- **Polizia Municipale:** pagamenti indifferibili e non eseguibili con altre forme;
- **Protezione Civile:** attività del Centro Operativo Comunale - C.O.C., attività connessa all'emergenza per il personale afferente l'unità di crisi della protezione civile.
- **Servizio biblioteca civica:** ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
- **Servizi educativi;**
- **Servizi Politiche Sociali:** limitatamente alla gestione delle pratiche indifferibili con l'utenza.

**Per le attività indifferibili sopra elencate va assicurata, in turnazione, la presenza in servizio del personale nella misura strettamente necessaria. Si raccomanda che il personale osservi attentamente le prescrizioni di cui all'allegato 19 del DPCM del 3/11/2020, allegato al presente documento.**

3) DI DISPORRE che i dipendenti dei servizi chiusi al pubblico come disposto dal D.P.C.M. del 3/11/2020 i dipendenti che non dovranno garantire la necessaria presenza in servizio e i dipendenti



# Comune di Cambiano

Città Metropolitana di Torino

che non potranno svolgere il lavoro agile, debbano fruire prioritariamente delle ferie residue al 31/12/2019. Le ferie in tal caso potranno altresì disposte d'ufficio. Rimane ferma la possibilità di fruire dei congedi e dei permessi previsti.

4) DI DISPORRE che il ricevimento del pubblico, limitato ai servizi indifferibili, può avvenire **unicamente** su appuntamento.

5) DI RACCOMANDARE ai Responsabili dei Servizi di predisporre per i servizi di competenza un calendario con la pianificazione delle presenze/ assenze e dell'utilizzo del lavoro agile da parte dei propri collaboratori.

Il presente atto viene portato a conoscenza del Sindaco e della Giunta Comunale, dei dipendenti, dei Responsabili dei Servizi, delle RSU del Comune di Cambiano e della cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

In allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

A) Allegato 19 D.P.C.M. 3/11/2020.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Barbara Vittoria CAPO)  
*(documento firmato digitalmente)*



# Comune di Cambiano

Città Metropolitana di Torino

**Allegato A)**

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

### **Allegato 19**

#### **Misure igienico-sanitarie**

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.